



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
STEFANO GIAIME GUIZZI	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere

Oggetto:

Risarcimento danni da infortunio sul lavoro. Responsabilità da cosa in custodia. Condotta abnorme del danneggiato. Prove atipiche.

Ad cc 12 febbraio 2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19059/2020 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████ presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del
quale è domiciliato per legge;

-ricorrente-

contro

██████████ SRL, nella persona del legale rappresentante
in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
già elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato ██████████
██████████ ed attualmente domiciliata per legge presso l'indirizzo di
posta elettronica certificata di entrambi i suddetti legali;

-controricorrente-

██████████ SRL (già ██████████ s.p.a.), nella persona del
legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa



dall'avvocato [REDACTED] presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;

-controricorrente-

[REDACTED] nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;

-controricorrente-

[REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;

-controricorrente e ricorrente incidentale-

[REDACTED] SOCIETA' COOPERATIVA A RL, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;

-controricorrente -

[REDACTED] SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED] già elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] ed attualmente domiciliata per legge presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i suddetti legali;

-controricorrente e già ricorrente incidentale-

[REDACTED] SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;

-controricorrente-



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED] presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;

-controricorrente-

nonché contro

[REDACTED] SPA;

-intimata-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 788/2020 depositata il 24/03/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1. In data 9 novembre 2010 si verificò un incidente sul lavoro, nel quale rimasero gravemente feriti [REDACTED] dipendenti della [REDACTED] S.r.l., in occasione dell'attività di trasporto di un rack su di un montacarichi, su incarico dell'allora [REDACTED] S.p.A. (oggi [REDACTED] S.p.A.) e sotto la supervisione del loro datore di lavoro [REDACTED] sfortunatamente deceduto nella medesima occasione.

In esito agli accertamenti della ASL e Vigili del Fuoco e a quelli eseguiti nell'ambito del processo penale (il riferimento è alla perizia, disposta dal Pubblico Ministero e corroborata dalle fotografie e dai filmati delle telecamere di sorveglianza, acquisite nella immediatezza dalla P.G.), emerse che la causa dell'incidente era riconducibile alla condotta tenuta dal [REDACTED] e dai suoi suddetti due dipendenti, che, su indicazioni dello stesso [REDACTED] avevano posto il rack sul tetto del montacarichi. Questo, entrato in funzione, si era incastrato con il muro, facendo uscire i pattini dalle relative guide e così precipitando.



Tale dinamica determinava la richiesta di archiviazione da parte del PM, richiesta che il GIP disponeva, pur a seguito di opposizione, in quanto: <<Appare dirimente l'esito della consulenza tecnica in atti e, soprattutto, le fotografie relative allo stato dei luoghi: è infatti sufficiente la visione delle fotografie per comprendere come sia impossibile che un mobile di quelle dimensioni nonché il corpo del deceduto possano essere state proiettate sul tetto della cabina dell'ascensore senza che il tetto della cabina ne fosse del tutto (o almeno in buona parte) rimosso>>.

Successivamente all'archiviazione del procedimento penale venivano promossi tre distinti processi civili di merito:

- un giudizio di merito fu promosso da [REDACTED] in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minorenni [REDACTED]

[REDACTED] - unitamente a [REDACTED] e [REDACTED] (rispettivamente genitori e fratello del *de cuius*

[REDACTED] tale procedimento è stato definito dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 789/2020, depositata il 30/10/2019, che, a seguito dell'ordinanza n. 30298/2023 di questa Corte, è passata in giudicato;

- altro giudizio di merito fu promosso da [REDACTED] tale procedimento è stato definito dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 1423/2022, depositata il giorno 3 maggio 2022, che, a seguito dell'ordinanza n. 9884/2024 di questa Corte, è parimenti passata in giudicato;

- il terzo giudizio di merito è per l'appunto quello che fu promosso dell'odierno ricorrente.

2. Precisamente il [REDACTED] conveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il Condominio [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., in qualità di custode, chiedendo che quest'ultimo fosse ritenuto responsabile del sinistro occorsogli in data 9.11.2010.



Si costituiva in giudizio il condominio convenuto, contestando le domande attoree sia nell'*an* che nel *quantum* e chiedendo la chiamata in causa della società [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, appaltatrice della manutenzione degli impianti, e della società [REDACTED] s.p.a., appaltatrice della gestione operativa dell'immobile.

Entrambe le chiamate in causa si costituivano in giudizio. La società [REDACTED] s.r.l. a sua volta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della società [REDACTED] s.p.a., subappaltatrice dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori, della sua compagnia assicurativa, [REDACTED] degli eredi [REDACTED] e della società [REDACTED] s.r.l., quali soggetti responsabili come datori di lavoro dell'infortunato. D'altra parte, la società [REDACTED] s.p.a. chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la sua compagnia di assicurazioni, [REDACTED] s.p.a.

Il Giudice autorizzava la chiamata in causa delle rispettive compagnie, nonché della società [REDACTED] s.p.a., ma non autorizzava la chiamata né degli eredi [REDACTED] e neppure della società [REDACTED] s.r.l.

Entrambe le compagnie assicuratrici [REDACTED] chiamate in causa si costituivano, come pure si costituiva la società [REDACTED] s.p.a., pure a sua volta chiamata in causa.

La società [REDACTED] s.p.a. chiedeva a sua volta di essere autorizzata a chiamare in causa gli eredi [REDACTED] nonché le sue compagnie di assicurazione, [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a.

Il Giudice autorizzava soltanto la chiamata delle due società di assicurazioni.

Si costituivano infine [REDACTED] s.p.a. mentre [REDACTED] s.p.a. restava contumace.

In data 4.10.2016 si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. che formulava domanda di rivalsa verso il convenuto per le prestazioni erogate in favore di [REDACTED]



Il Tribunale di Milano, istruita documentalmente la causa, con sentenza n.5547/2018:

- respingeva le domande risarcitorie formulate dal [redacted] nei confronti di [redacted] s.r.l., [redacted] s.r.l., [redacted] s.r.l. in liquidazione e [redacted] s.p.a.;

- dichiarava assorbite tutte le domande di manleva formulate in via subordinata all'accoglimento della domanda attorea;

- dichiarava assorbita la domanda formulata dall' I.N.A.I.L. in via subordinata all'accoglimento delle domande attoree;

- condannava il [redacted] e l'I.N.A.I.L. alla rifusione delle spese di lite di tutte le parti in causa.

Avverso tale sentenza proponevano appello sia l'I.N.A.I.L. (dando origine alla causa RG n. 2632/18) sia il [redacted] (dando origine alla causa RG n. 2778/18).

La Corte d'appello di Milano - dichiarata la contumacia di [redacted] s.p.a., disposta la riunione delle due cause -con sentenza n. 788/2020:

- riformava la sentenza del giudice di primo grado esclusivamente nella parte in cui il Tribunale aveva posto interamente a carico dell'attore [redacted] e del terzo intervenuto (Inail) le spese processuali sostenute da tutti i convenuti e terzi chiamati; e, per l'effetto, dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;

- confermava nel resto la sentenza del giudice di primo grado, ritenendo che il Tribunale aveva correttamente fondato la sua decisione sulla base della consulenza resa in sede penale, trattandosi di risultanze fondate su accertamenti tecnici approfonditi e specifici, corroborati da foto e filmati, oltre che dai segni rilevati nel vano ascensore.

- dichiarava integralmente compensate tra le parti anche le spese relative al grado di appello.



3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il [REDACTED]

Hanno resistito con controricorso: [REDACTED] s.r.l.; [REDACTED] s.r.l. e la di lei compagnia assicuratrice Società [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e la di lei compagnia assicuratrice [REDACTED] s.p.a. e la di lei compagnia assicuratrice [REDACTED] s.p.a.

In sede di controricorso le resistenti [REDACTED] hanno proposto ricorso incidentale.

L'INAIL ha resistito con controricorso ai ricorsi incidentali proposti dalle resistenti [REDACTED]

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre hanno presentato memoria il Difensore del ricorrente principale e delle società ricorrenti in via incidentale.

In particolare, il Difensore della [REDACTED] già ricorrente in via incidentale, ha rinunciato alla richiesta di riforma del capo della sentenza impugnata in punto di compensazione delle spese legali nei precedenti gradi di giudizio.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella impugnata sentenza, la corte territoriale, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto (p.13) che <<le risultanze processuali acquisite, vale a dire la relazione dell'ing. [REDACTED] con i rilievi tecnici espletati e le foto allegate, il verbale dell'Asl nell'immediatezza (in data 10.11.2010), la richiesta di archiviazione del PM ed il provvedimento conforme del Gip consentono di escludere qualsivoglia responsabilità in capo ai soggetti convenuti. La causa del grave fatto deve, pertanto, ascriversi unicamente – come ben detto dal primo giudice - alla condotta abnorme, imprudente ed imprevedibile dei tre soggetti, che hanno caricato il rack sul tetto della cabina del



montacarichi, secondo la ricostruzione condivisa dal primo giudice e da questa Corte>>.

2. Il [REDACTED] articola in ricorso quattro motivi. Precisamente:

- con il primo motivo, denuncia: <<violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 132 c.p.c., 191 c.p.c., 194 c.p.c., 195 c.p.c., 197 c.p.c., 2051 c.c., 2697 c.c. e 2721 e ss. c.c., artt. 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per essere la sentenza basata unicamente sulla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero senza contraddittorio nella fase delle indagini preliminari di un procedimento penale>>. Si duole che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto non provati i fatti da lui descritti, basandosi sulle sole risultanze dell'accertamento tecnico non ripetibile, disposto dal Pubblico Ministero nel procedimento penale e svoltosi senza contraddittorio;

- con il secondo motivo, denuncia: <<violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 356 c.p.c., 2697 c.c. e 2721 e ss. c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per la ritenuta irrilevanza, ai fini della dimostrazione del fatto storico, della prova orale dedotta con il capitolato non ammesso>>. Si duole che la corte territoriale ha erroneamente ed apoditticamente affermato il mancato raggiungimento della prova in ordine allo svolgimento dei fatti, nonostante fossero stati articolati numerosi capitoli di prova per testi, tutti non ammessi. Secondo il ricorrente, la corte territoriale, tanto affermando, si sarebbe contraddetta ed avrebbe violato il consolidato principio di diritto per cui il giudice non può contemporaneamente negare l'ammissione della prova e affermare il mancato raggiungimento della stessa;

- con il terzo motivo, denuncia: <<violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nullità della sentenza in relazione dell'art. 360 n. 4 per travisamento della prova>>. Si duole che la corte territoriale ha erroneamente affermato che la



testimone [REDACTED] non poteva riferire sulle circostanze a lei deferite in quanto sarebbe arrivata sul luogo dei fatti in un momento successivo rispetto alla caduta del montacarichi, richiamando a supporto di detta affermazione il video prodotto e la consulenza resa dal perito. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, da un lato, il video dimostra inequivocabilmente che la signora [REDACTED] era giunta sul posto prima della caduta e, dall'altro, questa circostanza è affermata esplicitamente anche nella consulenza depositata nella fase delle indagini preliminari;

- con il quarto motivo denuncia: <<violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 40 e 41 c.p. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., loro interpretazione e comunque mancata applicazione da parte del giudice di merito dei principi fondamentali di diritto>>. Si duole che la corte territoriale ha erroneamente affermato di rigettare la domanda per non essere stata raggiunta la prova del fatto storico mentre, in realtà, in motivazione, ha sostenuto che vi era stato un fatto dei danneggiati tale da integrare il caso fortuito e recidere il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento. Aggiunge che, nel giungere a questa conclusione, la corte avrebbe violato i principi in merito alla prova del caso fortuito ed alle presunzioni in materia di accertamento del nesso di causalità.

3. Il ricorso del [REDACTED] non è fondato.

3.1. Non fondato è il primo motivo.

Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico il principio per cui il giudice di merito può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito e sulle medesime sia stato consentito il contraddittorio. Tale principio trova fondamento: da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto; e dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi



di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti dei risultati di altre.

Dando applicazione a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. nn. 9242/2016, 25067/2018 e 18025/2019), entrambi i giudici di merito hanno fondato le loro valutazioni sugli esiti degli accertamenti, che sono stati effettuati in loco dalla polizia giudiziaria intervenuta al momento dell'incidente (ASL e Vigili del Fuoco) e sulla base dei quali il perito ha poi fondato parte delle proprie valutazioni tecniche.

E la corte territoriale, nel condividere le argomentazioni del giudice di primo grado, ha osservato (pp. 11-12) che quest'ultimo aveva correttamente motivato, <<fondando la propria decisione sulle risultanze della consulenza resa in sede penale, di significato e valore certamente prevalente rispetto alle invocate richieste di prova orale, trattandosi di risultanze fondate su accertamenti tecnici approfonditi e specifici, corroborati dalle foto, dai filmati, oltre che dai segni rilevati nel vano ascensore>>.

La perizia in sede penale fu svolta nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., con possibilità per il ricorrente di esercitare il suo diritto di difesa in quella sede, mentre nel processo civile, che ha seguito il procedimento penale, il [REDACTED] nel pieno contraddittorio tra le parti, ha potuto formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni in merito alla relazione del c.t.u. e chiedere la chiamata a chiarimenti di quest'ultimo.

3.2. Inammissibile è il secondo motivo.

Invero, la corte territoriale ha spiegato (pp. 11-13) che il giudice di primo grado non aveva ammesso l'audizione, quale testimone, di [REDACTED] addetta alle pulizie degli uffici della [REDACTED] in quanto le dichiarazioni rese dalla stessa in sede di sommarie informazioni testimoniali, pur utilizzabili, non trovavano riscontro nelle emergenze processuali e in particolare nel filmato n. 1 versato in atti,



dal quale si evince che la donna era sopraggiunta in loco alle ore 9.30.14 mentre il fatto si era verificato intorno alle ore 9.29.43. L'argomentazione della corte, in quanto fondata su un giudizio di fatto, non può essere censurato in sede di legittimità.

D'altronde, il rilievo è privo di decisività per la configurabilità in ogni caso dell'ascrivibilità esclusiva dell'evento alla condotta gravemente colposa delle tre vittime per quanto si viene ad esporre.

3.3. Inammissibile è il terzo motivo.

La censura non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ..

Invero le Sezioni Unite ormai da circa un decennio hanno precisato (cfr. sent. n. 16598/2016), che, a tale fine, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione, deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.).

Al contrario, come per l'appunto si verifica nella specie, detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove.

3.4. Inammissibile è il quarto motivo.



La corte territoriale – con giudizio in fatto, insindacabile nella presente sede – ha ritenuto (p.14) <<che la condotta dei tre soggetti, ed in particolare del sig. ██████████ ha assunto i caratteri di una condotta anomala, eccezionale ed abnorme, tale da escludere qualsiasi diversa ed alternativa responsabilità, non integrando tale condotta il caso fortuito tale da escludere qualsiasi nesso causale tra la cosa e l'evento, tenuto anche conto del regolare funzionamento dell'impianto come accertato in causa>>.

Parte ricorrente nel motivo in esame denuncia formalmente violazione di legge, ma sostanzialmente sollecita questa Corte a riesaminare nuovamente le circostanze di fatto e a svolgere una nuova valutazione sul merito della controversia.

L'apprezzamento del carattere abnorme – e quindi connotato da una colpa macroscopica – dello stesso danneggiato elide, pertanto, il nesso causale tra il danno e la cosa custodita, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (che, anzi, è ormai consolidata nel ritenere idoneo ad interrompere quel nesso anche una mera condotta colposa del danneggiato: per tutte, v. Cass. nn. 21675/2023, 2376/2024 e 21065/24).

4. La società ██████████ s.p.a. articola in ricorso incidentale un unico motivo con il quale denuncia: <<violazione o falsa applicazione dell'art. 92, II comma c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost e dell'art. 132 c.p.c., con riferimento all'art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. e/o nullità della sentenza o del procedimento, con riferimento all'art. 360, I comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Milano, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Milano, dichiarato la compensazione delle spese di giudizio tra le parti ed aver, altresì, compensato quelle di secondo grado>>.

Sostiene che "il generico riferimento alla complessità della vicenda non integra i requisiti di gravità ed eccezionalità imposti dalla stessa Corte Costituzionale", i quali "devono attenersi a circostanze



oggettive e verificabili, non dipendenti dalla volontà della parte, che l'abbiano indotta ad agire o resistere in giudizio, o situazioni in cui la soccombenza dipende da un evento sopravvenuto o non valutabile prima dell'introduzione della lite".

Sottolinea che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 la compensazione delle spese di lite può essere disposta soltanto in base a gravi ed eccezionali ragioni parificabili a quelle espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., ovvero all'assoluta novità della questione trattata e/o al mutamento di giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.

Il ricorso incidentale è inammissibile.

È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24502/2017; Cass. n. 8421/2017) il principio per cui <<in tema di spese processuali il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v. Cass. 19/6/2013 n. 15317; Cass., 5/4/2003 n. 5386; Cass., 3/7/2000 n. 8889; Cass., 25/9/1979 n. 4944)>>.

Nella specie la corte territoriale ha accolto l'appello (p. 15) con cui era stata chiesta la compensazione delle spese <<tenuto conto della complessità della valutazione compiuta dal primo giudice, che si è avvalso della prova atipica, ed in particolare della c.t.u. espletata nell'ambito del procedimento penale, sia per la ricostruzione del fatto, sia per l'individuazione delle responsabilità in ordine all'accadimento del grave evento, con attenta analisi dunque delle foto, delle testimonianze assunte, dei reperti esaminati dal c.t.u., dei video in atti, in ultima analisi della ricostruzione del fatto come operata dal



consulente tecnico. Le stesse considerazioni, come è evidente, valgono anche per il presente giudizio>>.

Trattasi di motivazione logica ed esaustiva, con la quale la corte ha dato conto delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificavano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite.

5. Al rigetto del ricorso ed all'inammissibilità del ricorso incidentale della società [REDACTED] dato atto della rinuncia di [REDACTED] al proprio ricorso incidentale, conseguono:

a) la compensazione delle spese processuali tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale [REDACTED] attesa la reciproca soccombenza, nonché tra il ricorrente principale e la società [REDACTED] che, nel resistere al ricorso, ha proposto ricorso incidentale (al quale, come rilevato, ha poi rinunciato in sede di memoria presentata per l'odierna adunanza), così comunque ponendo la controparte nelle condizioni di doversi difendere;

b) la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle restanti parti resistenti;

c) la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315), da parte del ricorrente principale e della società ricorrente incidentale [REDACTED] s.p.a..

Avuto riguardo alla particolare posizione processuale dell'INAIL, sostanzialmente interessato all'accoglimento del ricorso principale, ed alla circostanza che lo stesso con la sua condotta processuale e con le sue difese non ha indotto spese ulteriori a carico delle altre parti resistenti, vanno compensate tra tutte le parti le spese processuali relative ai rapporti tra le altre parti e l'istituto previdenziale.

Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e degli attori e



dei danneggiati nelle cause relative al medesimo sinistro, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

P. Q. M.

La Corte:

- rigetta il ricorso principale;
- dichiara inammissibile il ricorso incidentale della società [REDACTED]

s.p.a.;

- dà atto che la società [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, in sede di memoria conclusiva, ha rinunciato al ricorso incidentale, proposto in sede di controricorso;

- compensa le spese processuali tra il [REDACTED] e le società [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.r.l. in liquidazione;

- compensa le spese processuali tra tutte le parti e l'INAIL;

- condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, per ciascuna delle parti controricorrenti diverse dalla società [REDACTED] s.p.a. dalla società [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e dall'INAIL, in euro 6.200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente [REDACTED] e della ricorrente incidentale [REDACTED] s.p.a., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi delle persone indicate in motivazione.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Franco De Stefano

